

A: Tutti i Produttori di tabacchi lavorati

OGGETTO: RIAVVIO DELLE ISPEZIONI SUI TABACCHI SEQUESTRATI.

Come noto, l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 dispone che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*;

Successivamente, l'art. 37 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 ha previsto che: *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*

Le disposizioni sopra citate hanno, conseguentemente, prodotto effetti anche in punto di termini per l'effettuazione da parte dei produttori delle ispezioni sui tabacchi oggetto di sequestro. Ed infatti l'art. 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modifiche in Legge 6 febbraio 1992 n. 66), come modificato dall'art. 7 della Legge 19 marzo 2001 n. 92, dispone alla lett. c) che: *“con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi; d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi; e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata”*.

Nella prospettiva di contenimento del contagio e di osservanza delle prescrizioni contenute nella legislazione emergenziale, con nota prot. 86432 dell'11 marzo 2020, l'Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione tabacchi ha previsto, ai fini del contenimento dell'infezione da COVID 19, per ragioni di sicurezza e di tutela della salute pubblica *“la sospensione di tutte le ispezioni sui tabacchi sequestrati per contrabbando in programma presso il deposito di Adria. Si fa presente che tale periodo di sospensione non verrà computato l'fine del decorso dei termini previste dalle relative disposizioni normative”*.

Allo stato, considerato che il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed il D.P.C.M. 11 giugno 2020 hanno previsto la cessazione delle limitazioni e restrizioni precedentemente disposte, ivi incluse quelle relative agli spostamenti, questa Agenzia ritiene opportuno riavviare le

DIREZIONE GENERALE

attività di ispezione dei tabacchi sequestrati per contrabbando da parte dei produttori di tabacchi presso il Deposito di Adria.

Ciò premesso, si rende noto che in data odierna è stata adottata apposita determinazione direttoriale con cui si è stabilito che, a decorrere dalla data di pubblicazione del citato provvedimento, le ispezioni da parte dei produttori sui tabacchi sequestrati per contrabbando riprenderanno il loro svolgimento presso il Deposito di Adria, ferma restando l'adozione delle necessarie misure precauzionali atte a prevenire la diffusione del contagio.

Ai fini del computo dei termini di cui l'art. 6 lett. c) del Decreto Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modifiche in Legge 6 febbraio 1992 n. 66), come modificato dall'art. 7 della Legge 19 marzo 2001 n. 92, non si terrà conto del periodo intercorrente tra l'11 marzo e la data di pubblicazione del presente provvedimento.

Premesso quanto sopra, i produttori di tabacchi valuteranno le successive iniziative di propria competenza.

Marcello Minenna